

**L'alternativa.** L'emissione deve avvenire entro il giorno 15 del mese successivo ma vanno rispettati gli adempimenti

# Il documento di trasporto accompagna la «differita»

■ La fattura differita deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. L'Iva confluisce nel mese o nel trimestre in cui è avvenuta la consegna dei beni o, nel caso di prestazioni di servizi, nel mese in cui è stato pagato il corrispettivo.

L'articolo 21 del decreto Iva prevede, quale regola generale, l'emissione della fattura immediata, il cui termine, a decorrere dal 1° luglio è fissato al decimo giorno successivo a quello in cui l'operazione è effettuata (si veda l'altro articolo in pagina). Per alcune tipologie di operazioni è possibile tuttavia differire l'emissione della fattura a un momento successivo.

Le operazioni che possono essere oggetto di fatturazione differita sono quelle elencate nel comma 4 dell'articolo 21 del Dpr 633/1972; in particolare la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione se risulta da un documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione. Inoltre la fattura differita può essere emessa per le prestazioni di servizi individuabili attraverso ido-

nea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto.

L'agenzia delle Entrate, in una delle Faq pubblicata sul suo sito internet, ha precisato che l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica non ha modificato le disposizioni all'articolo 21, comma 4, del Dpr 633/72 e quindi è sempre possibile l'emissione di una fattura elettronica "differita". Sono, però confermati alcuni adempimenti quali:

- emettere al momento della cessione, un Ddt o altro documento equipollente che accompagni la merce;
- datare la fattura elettronica con la data di emissione del documento, indicandovi i riferimenti del documento o dei documenti di trasporto (numero e data);
- far concorrere l'Iva alla liquidazione del mese di in cui la cessione di beni è avvenuta.

Anche nel caso di fatturazione differita, l'Iva quindi continua a essere esigibile al momento di effettuazione dell'operazione e quindi l'imposta va contabilizzata con riferimento al periodo in cui l'operazione è effettuata. Ad esempio, per una cessione di beni la cui consegna avviene il 24 giugno e la cui fattura

differita è emessa il 15 luglio, l'Iva deve confluire nella liquidazione del mese di giugno.

Qui continua a presentarsi il problema che i software applicativi non sempre riescono ad effettuare tale retroimputazione delle operazioni e quindi in modo empirico le imprese riportano in fattura la data di fine mese in cui sono avvenute le consegne dei beni. La fattura viene poi trasmessa allo Sdi entro il giorno 15 del mese successivo. Si incorre in sostanza in un banale errore indicando una data della fattura di qualche giorno prima di quella in cui si è formato il documento. Però si tratta di una formalità che potrebbe essere ampiamente tollerata dall'agenzia delle Entrate in quanto la data di fine mese indicata in fattura potrebbe essere attribuita al momento della effettuazione della operazione, mentre la data della trasmissione quella di emissione della fattura anche se non appare. In pratica si compie un errore formale per rispettare la norma sostanziale. Infatti non c'è alcuna omissione in quanto l'Iva viene versata nel mese o nel trimestre in cui l'operazione è stata effettuata e nessun ostacolo si crea all'attività di accertamento da parte dell'Agenzia.

